

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1228

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LONGHI, CORRADO, GRILLO, DALLA
CHIESA, MARTONE, PEDRINI, CORTIANA, ACCIARINI e
PIZZINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2002

**Interventi a sostegno dell’attività del teatro «Carlo Felice»
di Genova**

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come finalità il sostegno alla attività culturale ed artistica di un'importante istituzione del nostro Paese: il teatro «Carlo Felice» di Genova.

Il teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova è stato ricostruito nel 1991 dallo Stato e dal comune di Genova, con un intervento che ne ha notevolmente ingrandito e riqualificato la struttura e, di conseguenza, favorito una forte crescita della sua produzione artistica. Il teatro «Carlo Felice», infatti, è dal 1991 uno dei teatri più moderni

di Europa (dopo la «Bastille» di Parigi), uno dei tre teatri italiani con maggiore capienza e occupa oggi il terzo posto come incassi mentre è al quarto per spettatori paganti.

Esso inoltre è fra i primissimi teatri ad avere l'organico approvato (331 persone, uno dei più contenuti di Italia) con un contratto integrativo adottato dal Ministero del tesoro che viene preso ad esempio per strutture analoghe.

Il presente disegno di legge fissa a 2.582.000 euro la somma annua per l'intero triennio 2002-2004.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In relazione alle particolari esigenze di gestione è disposta a favore del teatro comunale dell'Opera «Carlo Felice» di Genova l'erogazione di 2.582.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

Art. 2

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a euro 2.582.000 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

